

DGR 2862/2020

REGOLAMENTO DEL DISTRETTO SOCIALE DI MANTOVA

OGGETTO

Il presente regolamento disciplina l'erogazione di buoni sociali e voucher a favore di persone con disabilità grave o comunque in condizioni di grave non autosufficienza assistite al loro domicilio, secondo quanto disposto dalla delibera della Regione Lombardia N.2862/20: annualità 2019 (DGR n. XI/2720/2019): integrazioni e ulteriori specificazioni

1. CRITERI DI ACCESSO

Sono destinatari della presente misura le persone in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- essere residente in uno dei Comuni del Distretto di Mantova
- di qualsiasi età, al domicilio, che evidenziano gravi limitazione della capacità funzionale che compromettono significativamente la loro autosufficienza e autonomia personale nelle attività della vita quotidiana, di relazione e sociale (punteggio della scheda triage uguale o superiore a 5)
- in condizione di gravità così come accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 104/1992 **oppure** beneficiari dell'indennità di accompagnamento di cui alla (legge n.18/1980) e successive modifiche/integrazioni con L.508/1988
- con un ISEE sociosanitario non superiore a 25.000€ e ISEE ordinario in caso di minori non superiore a 40.000€ Al fine di tenere in considerazione le potenziali difficoltà, viste le limitazioni agli spostamenti determinate dalla situazione di emergenza contingente, a raggiungere le sedi dei Centri Assistenza Fiscali (CAF), per i nuclei familiari privi dell'attestazione ISEE 2020 viene considerata valida anche l'attestazione ISEE 2019 con valore inferiore o uguale ad euro 25.000 e ISEE ordinario in caso di minori non superiore a 40.000.
- È comunque possibile presentare domanda anche nel caso in cui il richiedente non fosse in possesso di nessuna delle due attestazioni; in tal caso il soggetto presenterà un'autocertificazione e la conclusione dell'istruttoria è sospesa fino alla presentazione dell'ISEE 2020 da parte del richiedente da trasmettere al massimo entro 90 giorni dalla protocollazione della domanda, pena l'esclusione della stessa.

2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda viene presentata al Comune di residenza dal beneficiario che verifica il possesso dei requisiti.

Considerate le attuali restrizioni dettate dall'emergenza sanitaria in corso è lasciata la piena autonomia ad ogni Comune di individuare le modalità di presentazione della domanda. È necessario pertanto che il richiedente prenda contatti con i servizi sociali del proprio Comune per ricevere informazioni in merito.

La domanda può essere presentata dal _____ al _____

Può essere sottoscritta oltre che dall'interessato, da un familiare o dal legale rappresentante che sottoscrivono anche la scheda triage.

Alla domanda vanno allegati:

- certificato di invalidità civile del beneficiario con indicante la condizione di gravità così come accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 104/1992 o certificato di invalidità civile con accompagnamento
- eventuale certificato di invalidità superiore al 74% di altri componenti il nucleo familiare del beneficiario
- eventuale contratto di assunzione di assistente familiare, o documentazione relativa al contratto di fornitura del servizio di assistenza da parte di soggetto terzo (es Cooperativa), in cui sia chiaramente riportato il costo del servizio
- eventuale titolo di soggiorno
- eventuale delega alla riscossione del contributo da persona diversa dal beneficiario.

Nel caso in cui più persone dello stesso nucleo presentino i requisiti di accesso, verrà accettata la domanda di colui che ha il punteggio maggiore della scheda triage. Per minori disabili non è richiesta la scheda triage, pertanto si ritengono accoglibili tutte le domande con i requisiti al punto 1.

3. STRUMENTI ATTIVABILI

All'atto della domanda deve essere indicato l'intervento per cui si chiede il contributo tra quelli indicati nella **DGR n.2862 del 18/02/2020**:

Buono sociale mensile fino ad un importo massimo di € 400, anche a diversa intensità, finalizzato a compensare le prestazioni di assistenza assicurate dal **caregiver familiare** (auto-soddisfacimento)

Buono sociale mensile fino ad un importo massimo di € 800,00 ponderato sul base del monte ore lavorative previste dal contratto, finalizzato a compensare le prestazioni di **assistente familiare** impiegato con regolare **contratto**

b) Buono sociale mensile, fino ad un massimo di € 800,00 per sostenere progetti di vita indipendente di persone con disabilità fisico-motoria grave o gravissima, con capacità di esprimere la propria volontà, di età compresa tra i 18 e i 64 anni, che intendono realizzare il proprio progetto senza il supporto del caregiver familiare, ma con l'ausilio di un assistente personale, autonomamente scelto e con regolare contratto

c) Voucher sociali per sostenere la vita di relazione di minori con disabilità con appositi progetti di natura educativa/socializzante che favoriscano il loro benessere psicofisico (es. pet therapy, attività motoria in acqua, frequenza a centri estivi, ecc). Non sono finanziabili con tale tipologia di voucher i costi relativi ad attività connesse alla frequenza scolastica ivi compreso pre e post scuola o attività di trasporto. Tali voucher non possono essere utilizzati per la copertura di costi sanitari e sociosanitari

3. INCOMPATIBILITA'

L'erogazione della Misura B2 è **INCOMPATIBILE** con:

- Misura B1;
- accoglienza definitiva presso Unità d'offerta residenziale socio sanitarie o sociali (es. RSA; RSD; CSS; Hospice, Misura residenzialità per minori con gravissima disabilità);

- contributo da risorse progetti di vita indipendente - PRO.VI - per onere assistente personale regolarmente impiegato;
- ricovero di sollievo nel caso in cui il costo del ricovero sia a totale carico del Fondo Sanitario Regionale;
- ricovero in riabilitazione/Sub acute/Cure intermedie/Post acuta;
- presa in carico con Misura RSA aperta ex DGR n. 7769/2018
- bonus per assistente familiare iscritto nel registro di assistenza familiare ex L.R. n. 15/2015; Il Bonus per assistente familiare ex l.r. n. 15/2015 può essere erogato a persona valutata ammissibile alla Misura B2 ma non presa in carico con la stessa.
- interventi Dopo di Noi che non siano riferiti esclusivamente per canone di locazione o per spese condominiali per persone disabili con progetto di vita indipendente (indicato nella delibera regionale)

Il richiedente che usufruisce di tali interventi PUO' fare domanda ma l'eventuale erogazione del contributo sarà garantita, all'interno del periodo di erogazione, solo per il periodo in cui non ricorrono uno degli impedimenti di cui sopra.

L'erogazione del Buono Misura B2 è **COMPATIBILE** con:

- Voucher anziani e disabili ex DGR n. 7487/2017 e DGR n. 2564/2019;
- ricovero ospedaliero
- ricovero di sollievo per adulti per massimo 60 giorni programmabili nell'anno, per minori per massimo 90 giorni
- sostegni DOPO DI NOI riferiti esclusivamente per canone di locazione o per spese condominiali per persone disabili con progetto di vita indipendente
- prestazioni integrative previste da Home Care Premium/INPS HCP ad eccezione di erogazione di specifici contributi;

4. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

Il Comune verifica i requisiti di accesso e attribuisce il punteggio per la situazione familiare e la condizione economica di cui al punto 5 e trasmette via mail la documentazione al Centro Multiservizi.

Il Centro Multiservizi procede alla valutazione socio-sanitaria integrata anche recandosi al domicilio del beneficiario e attribuisce il punteggio per la non autosufficienza attraverso la somministrazione della scheda ADL e IADL; verifica la congruità dello strumento richiesto in relazione al bisogno rilevato; trasmette l'esito della valutazione socio- sanitaria al Comune di residenza.

5. ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO IN BASE ALLA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE

Situazione familiare	Presenza nel nucleo di sole persone (più di una) con invalidità superiore al 74%	5
	Nucleo composto dalla sola persona richiedente (esclusa l'assistente familiare)	4
	Presenza nel nucleo di altra persona con invalidità superiore a 74%	3
	Presenza nel nucleo di un solo familiare adulto o di soli minori oltre al beneficiario	2

Non autosufficienza scheda ADL	Livello 1 (da 0 a 1)	10
	Livello 2 (da 2 a 4)	6
	Livello 3 (da 5 a 6)	2

Non autosufficienza scheda IADL MASCHIO	Livello 1 (da 0 a 1)	10
	Livello 2 (da 2 a 4)	6
	Livello 3 (da 5 a 6)	2

Non autosufficienza scheda IADL FEMMINA	Livello 1 (da 0 a 2)	10
	Livello 2 (da 3 a 5)	6
	Livello 3 (da 6 a 8)	2

6. CRITERI DI PRIORITÀ

Hanno priorità di accesso alla Misura le persone che:

- Sono beneficiarie della Misura B2 con Progetti di vita indipendente finanziati con la precedente annualità, che necessitano sulla base del progetto individuale di continuità
 - non beneficiano di interventi o di **sostegni integrativi di carattere assistenziale** erogati da Enti pubblici o privati o da Enti previdenziali (es. INPS/Home Care Premium)

7. FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Il Comune assegnatario della quota del fondo autosufficiente procederà a suddividere le risorse in proporzione al budget, al numero e alla tipologia delle domande ricevute e alla formazione delle relative graduatorie entro il 15/07/2020 :

- Anziani (*dai 65 anni*)
- Disabili adulti
- Disabili minori

Ciascuna graduatoria verrà redatta con ordine decrescente dei punteggi assegnati a ciascun richiedente secondo le priorità stabilite dalla DGR n 2862/2020 e in base al punteggio ottenuto nella valutazione multidimensionale di cui al precedente art. 5.

La graduatoria sarà disponibile dal mese di LUGLIO presso i Servizi Sociali del Comune di appartenenza. Il beneficio decorre dal mese di AGOSTO

i richiedenti non in possesso di attestazione Isee 2019 o 2020 che hanno presentato la domanda con autocertificazione ,saranno inseriti in graduatoria in base al punteggio della valutazione multidimensionale e secondo le priorità stabilite dalla DGR n 2862/2020 e sarà assegnato loro il contributo massimo previsto per lo strumento richiesto. Successivamente, alla presentazione della documentazione riferita all'attestazione Isee, che dovrà avvenire comunque nel termine dei 90 giorni dalla protocollazione della domanda, sarà determinato l'importo effettivo riconosciuto per la fascia di appartenenza dell'Isee prevista dal presente regolamento.

Eventuali residui saranno utilizzati per finanziare le domande in lista d'attesa.

Solo ai richiedenti esclusi dalla graduatoria verrà data motivata comunicazione scritta.

L'eventuale opposizione alla graduatoria, debitamente motivata, dovrà essere inoltrata al Servizio Sociale Comunale entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria.

Qualora le risorse finanziarie a disposizione siano inferiori al fabbisogno derivante dal numero degli aventi diritto al buono, così come risultante dalla graduatoria, saranno erogati i buoni previsti fino alla concorrenza delle risorse disponibili e i beneficiari esclusi resteranno in lista d'attesa.

Esaurita la graduatoria, eventuali residui potranno essere ridistribuiti con i medesimi criteri agli aventi diritto.

8. DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO

In base al valore isee di riferimento, si determina l'importo del contributo assumendo come riferimento le seguenti griglie:

VALORE ISEE	FASCE CONTRIBUTO PER CAREGIVER FAMILIARE e per VOUCHER SOCIALE MINORI CON DISABILITA'(euro)
Fino a € 10000,00 di ISEE	400 euro
DA 10.001 a 20.000	250 euro
OLTRE 20001	150 euro

VALORE ISEE	FASCE CONTRIBUTO PER ASSISTENTE FAMILIARE E PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE (euro)
Fino a € 10000,00 di ISEE	Euro 800
DA 10.001 a 20.000	Euro 600
OLTRE 20001	Euro 400

In caso di personale d'assistenza impiegato con regolare contratto l'importo non può essere comunque superiore alla effettiva spesa.

La frequenza di un servizio diurno, sia a tempo pieno che parziale, a totale carico della Pubblica Amministrazione, **comporta una riduzione del 50%** dell'importo del buono/voucher assegnabile.

9. DECORRENZA E DURATA DELL'EROGAZIONE DELLA MISURA

La durata minima del beneficio economico è stabilita in mesi 3, a partire dal mese di agosto 2020.

È a discrezione dei Servizi Sociali del Comune di residenza del beneficiario stabilire la durata massima dell'intervento che dovrà comunque concludersi entro il 29 marzo 2021.

L'erogazione del beneficio è vincolata alla firma del PAI da parte di chi ha inoltrato la richiesta.

L'erogazione del buono cesserà nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti di accesso alla misura
- decesso del soggetto beneficiario (il contributo cessa dalla data di decesso. Ogni onere riconosciuto successivamente al decesso dovrà essere restituito al comune di residenza)
- ricovero definitivo in struttura residenziale.

La cessazione e la sospensione del beneficio avverranno a far corso dalla data del verificarsi delle suddette condizioni e saranno comunicate all'interessato e/o al suo referente familiare. In entrambi i casi l'entità del buono sociale sarà rapportata ai giorni di effettiva presenza a domicilio del soggetto fragile.

Sarà cura del familiare comunicare al servizio sociale del Comune di residenza ogni evento che possa comportare la sospensione o decadenza del beneficio.

Coloro che ritenessero di ricorrere avverso il provvedimento di cui sopra, potranno presentare ricorso motivato per iscritto, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di interruzione o sospensione.

Il ricorso dovrà essere indirizzato al Responsabile del Settore Servizi Sociali, il quale, entro 30 giorni dalla data di ricezione del ricorso, provvederà a rispondere in merito all'accoglimento o al rigetto motivati del ricorso stesso. Ove le motivazioni del ricorso fossero riconosciute valide il buono verrà ripristinato a partire dalla sua interruzione. Il Comune, d'altro canto, si riserva, ove ne ricorrano le circostanze e l'interesse, di

agire per il recupero delle risorse economiche indebitamente erogate, non esclusa l'azione legale per gli eventuali danni subiti.

10. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

Il Comune, acquisito dal Centro Multiservizi l'esito della valutazione, provvede:

- alla formazione della graduatoria
- alla determinazione dell'importo della misura
- alla stesura definitiva del PAI che deve essere sottoscritto dal richiedente, dal Comune e dal Centro Multiservizi
- alla liquidazione del contributo o alla attribuzione del voucher.